

## Art. 3.

L'elenco di Stati extracomunitari e territori stranieri di cui agli articoli 1 e 2 sarà soggetto a revisione periodicamente, sulla base delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonché dei successivi aggiornamenti, nonché della qualità della cooperazione internazionale prestata.

## Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 10 aprile 2015

*Il Ministro:* PADOAN

15A03477

DECRETO 22 aprile 2015.

**Costituzione di un fondo comune di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali immobiliari, nonché conferire o trasferire anche il patrimonio immobiliare della regione Lazio.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sue successive modificazioni, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito «art. 33»);

Visto, in particolare, il comma 8-ter dell'art. 33 il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, con le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito «decreto-legge n. 351/2001»), la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari, e che ai predetti fondi possono, tra gli altri, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33, tra cui gli enti pubblici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, secondo il quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato o diritti reali immobiliari, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplinano, altresì, le procedure per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote;

Visto il comma 7 dell'art. 33 che prevede che agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano, tra l'altro, gli articoli 1, 3 e 4 del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed in particolare la parte II, titolo III, capo II, recante disposizioni in materia di OICR italiani;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30 recante il «Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani»;

Visto l'art. 4, comma 1 bis lett. b), del Regolamento della regione Lazio n. 5 del 4 aprile 2012 e ss.mm.ii., attuativo del comma 102, lett. b) dell'art. 1 della legge regionale n. 12 del 13 agosto 2011, introdotto con delibera n. 471 del 15 luglio 2014 e recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale;

Considerato che, per promuovere la costituzione dei Fondi di cui al citato comma 8-ter dell'art. 33, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della Società Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio per azioni (di seguito «InvImIt SGR S.p.A.»), costituita, ai sensi del comma 1 dell'art. 33, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 maggio 2013, n. 125, ed autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, di cui all'art. 34 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, con provvedimento della Banca d'Italia dell'8 ottobre 2013;

Vista la delibera della Giunta della regione Lazio n. 306 del 27 maggio 2014 con la quale è stata approvata una prima segmentazione del patrimonio immobiliare regionale, che prevede, fra le varie forme di valorizzazione anche l'apporto a fondi immobiliari;

Vista la delibera della Giunta della regione Lazio n. 513 del 29 luglio 2014 con la quale è stata approvata una prima individuazione dei compendi immobiliari del patrimonio regionale da sottoporre alla SGR InvImIt S.p.A. ai fini dell'apporto ad un Fondo immobiliare dalla stessa istituito e gestito;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della Società InvImIt SGR S.p.A. del 23 dicembre 2014 che ha istituito, tra gli altri, il Fondo immobiliare denominato «i3 - Regione Lazio», con l'approvazione del relativo Regolamento di gestione;

Considerata l'opportunità di procedere alla costituzione di un Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari, cui potranno essere conferiti o trasferiti, ai sensi del comma 8-ter dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, anche immobili di proprietà della Regione Lazio, di altri enti pubblici del territorio regionale o di società interamente partecipate dai predetti soggetti;



Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è avviata la costituzione del Fondo comune di investimento immobiliare, denominato "i3 - Regione Lazio", cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali immobiliari, nonché conferire o trasferire anche immobili ricompresi nel patrimonio immobiliare da reddito della regione Lazio, di altri enti pubblici del territorio regionale o di società interamente partecipate dai predetti soggetti.

2. Le modalità di costituzione del patrimonio immobiliare del Fondo, di partecipazione, le caratteristiche del Fondo, riguardanti il patrimonio immobiliare della regione Lazio, le modalità di sottoscrizione delle quote da effettuarsi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le caratteristiche delle quote emesse a fronte dei conferimenti risultano disciplinati nel Regolamento di gestione del Fondo i3 - Regione Lazio.

3. InvImIt SGR S.p.A., anche ai sensi del comma 8-ter del citato art. 33: a) gestisce, con oneri a condizioni di mercato, il fondo costituito ai sensi del presente decreto; b) provvede alla selezione delle parti terze, ivi inclusi, se del caso, soggetti cui affidare l'eventuale attività di collocamento delle quote emesse.

4. Con successivo decreto verranno conferiti o trasferiti al fondo di cui al comma 1, previa individuazione da parte dell'Agenzia del demanio, uno o più immobili di proprietà dello Stato.

5. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 22 aprile 2015

*Il Ministro:* PADOAN

*Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2015*

*Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1138*

15A03525

DECRETO 22 aprile 2015.

**Costituzione di un fondo comune di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali immobiliari, nonché conferire o trasferire anche il patrimonio immobiliare delle Università statali.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sue successive modificazioni, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito «art. 33»);

Visto, in particolare, il comma 8-ter dell'art. 33 il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, con le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito «decreto-legge n. 351/2001»), la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari, e che ai predetti fondi possono, tra gli altri, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33, tra cui gli enti pubblici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, secondo il quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato o diritti reali immobiliari, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplinano, altresì, le procedure per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote;

Visto il comma 7 dell'art. 33 che prevede che agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano, tra l'altro, gli articoli 1, 3 e 4 del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed in particolare la parte II, titolo III, capo II, recante disposizioni in materia di OICR italiani;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30 recante il «Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani»;

Considerato che, per promuovere la costituzione dei Fondi di cui al citato comma 8-ter dell'art. 33, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della Società Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio per azioni (di seguito «InvImIt SGR S.p.A.»), costituita, ai sensi del comma 1 dell'art. 33, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 maggio 2013, n. 125, ed autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, di cui all'art. 34 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, con provvedimento della Banca d'Italia dell'8 ottobre 2013;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del giorno 1° dicembre 2014 con la quale l'Università degli Studi di Bari ha preso atto delle caratteristiche del patrimonio immobiliare da apportare all'istituendo Fondo immobiliare «i3 - Università»;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Bari in data 19 dicembre 2014, con la quale è stato approvato il verbale della riunione del 3/4 novembre 2014 in cui è stato deciso di avviare la costituzione di una Commissione per valutare il conferimento di alcuni cespiti all'istituendo Fondo immobiliare «i3 - Università»;

